

**27/09/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO**



Il giorno 27 del mese di settembre dell'anno 2018, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott.ssa Laura Parolin – Segretario
- dott. Luca Longo – Tesoriere (*entrata ore 19:52*)
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato - Consigliere
- dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere (*entrata ore 21:32*)
- dott. Paolo Campanini – Consigliere (*entrata ore 21:12*)
- dott.ssa Cristina Contini - Consigliere
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere (*entrata ore 21:12*)
- dott.ssa Valeria la Via – Consigliere
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere (*entrata ore 20:03*)
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Assente il dott. Luca Mazzucchelli. Non partecipa la Consigliere Alessandra Micalizzi in quanto rappresentante della sezione B.

Per le discussioni relative ai casi di deontologia, alla seduta partecipano anche l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l'Avv. Elena Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;
2. Procedimento disciplinare B.A. / G. L.F. (ore 20.00);
3. Casi di Deontologia:
  - a) C. M. / G. M.A.
  - b) V. S. / M. L.
  - c) F. S. / M. E.
  - d) C. E. / A. A. - C. C. - V. A.
  - e) S. S. / B. B.
  - f) M. G. / P. C.
  - g) R. G. / F. T.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 8 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19:49

**Si passa al punto 1 dell'OdG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;**

**Il Presidente dott. Bettiga** dà lettura dell'affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa. Chiede di integrare l'autorizzazione con la partecipazione a FilosofArti 2019. Lascia la parola al Consigliere dott.ssa Marabelli per illustrare l'iniziativa.

**Il Consigliere dott.ssa Marabelli** specifica che la richiesta di adesione è stata fatta dai Referenti territoriali della provincia di Varese. Aggiunge che si tratta di un

festival che si terrà a Gallarate/Busto Arsizio dal 23 febbraio all'8 marzo 2019 e avrà come tema il dialogo. Afferma che le Referenti territoriali ritengono che FilosofArti sia una "preziosa occasione di promozione della cultura psicologica" in cui si inviteranno i colleghi a proporre un evento, che verrà valutato dai referenti del progetto 'Partnership ed eventi', con i quali si collaborerà per gli aspetti organizzativi e logistici.

**Il Presidente dott. Bettiga** domanda delucidazioni sull'impegno economico.

**Il Consigliere dott.ssa Marabelli** risponde che si tratterebbe esclusivamente di pagare il relatore.

**Il Segretario dott. Parolin** propone, per la giornata nazionale della psicologia (10 ottobre), un evento - in Casa della psicologia - sull'ascoltare e ascoltarsi nelle famiglie con bambini e adolescenti, in cui si confronteranno i dottori Lancini e Benzoni. Dando per acquisito il *curriculum vitae* del dott. Lancini, presenta il dott. Benzoni: neuropsichiatra che lavora come psicoterapeuta, insegna alla facoltà di psicologia e ha scritto diversi libri e saggi sull'argomento.

La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 241/18)**

**Si passa al punto 2 dell'OdG: Procedimento disciplinare B.A. / G. L.F.**

Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

*Alle ore 19:52 entra il Consigliere Luca Longo*

*Alle ore 20:03 entra il Consigliere Chiara Marabelli*

**Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga** mette ai voti l'archiviazione del caso B.A. / G.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

L.F.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli  
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)



Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto  
sopra, decide di archiviare il caso B.A. / G. L.F.

**(delibera n. 242/18)**

**Si passa al punto 3 dell'OdG: casi di deontologia**

**a) C. M. / G. M.A.**

*Alle ore 21:12 entrano i Consiglieri Mauro Grimoldi e Paolo Campanini*

*Alle ore 21:32 entra il Consigliere Roberta Cacioppo*

**L'Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.**

G.M.A./C.M. (caso n. 148)

*Esposto*

Con atto pervenuto il 30.6.2016 l'esponente (madre) lamenta che l'iscritta ha  
incontrato la figlia minore S. (nata il 5.3.1998) per un percorso di psicoterapia  
svolto nel 2013, senza il suo consenso, consenso che la madre ha dato solo il  
2.4.2014.

*Chiarimenti*

L'iscritta, in data 14.6.2018, invia i chiarimenti specificando che in una data non  
meglio precisata ma successiva al 23.8.2013 e, presumibilmente, precedente al  
24.11.2013, si presenta il padre che accompagna la minore facendo presente «*di  
essere molto preoccupato per la figlia che sta vivendo momenti difficili che possono nuocere  
al suo equilibrio psichico*» e chiede all'iscritta di prenderla in carico consegnandole

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

sia le relazioni dei Servizi Sociali, a cui la minore è affidata, sia la relazione clinica redatta dall'ASST. Dai documenti in questione risulta evidente all'iscritta il difficile rapporto della minore con la madre, nei cui confronti «è molto critica e arrabbiata».



L'iscritta fa presente che è necessario il consenso informato di entrambi i genitori.

La minore riferisce che *«non si sente ancora pronta a coinvolgere la madre»* poichè già nel 2012, dai Servizi Sociali, *«è stata costretta a seguire un percorso di sostegno psicologico che non ha potuto scegliere liberamente»* e rifiuta la proposta di un incontro con la madre per tentare di ristabilire una relazione con lei. L'iscritta osserva: *“ho preso in carico S. perché ho considerato necessario e urgente un percorso terapeutico per far fronte al danno psicologico subito dall'adolescente per la separazione dei genitori e per farle raggiungere una stabilità emotiva ed affettiva fortemente condizionata dal rapporto conflittuale con sua madre».**«Come professionista, votata a dare un aiuto, a prendermi cura di una paziente rifletto sulle affermazioni di S. e mi chiedo come fare a chiedere il consenso alla Signora; come posso superare l'ostilità ferrea della figlia; cosa posso fare per ristabilire un rapporto (non dico autentico) ma almeno formale con la madre. Forse non è proprio questo il momento di insistere sulla richiesta del consenso informato perché l'adolescente sta ancora vivendo uno sradicamento dalla famiglia naturale, un sovvertimento dei riferimenti affettivi e un cambiamento radicale del gruppo familiare».* *«Ho ritenuto opportuno non interrompere il percorso psicoterapeutico per salvaguardare la salute psicofisica della mia paziente e solo quando S. si è sentita pronta a cambiare opinione rispetto alla rigidità precedentemente dimostrata, ha chiesto alla madre di firmare il consenso».* Secondo l'iscritta la terapia è iniziata a fine dicembre 2013 e si è conclusa nel dicembre 2014. Il consenso informato è stato consegnato il 2.4.2014.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Al terzo incontro la minore mostra all'iscritta una email indirizzata ai Servizi Sociali in cui lamenta i comportamenti invasivi della madre, anche in ambito

scolastico, che le creano significativi problemi di relazione. Questi comportamenti confermano quanto già descritto nella documentazione ricevuta dal padre e l'impossibilità di realizzare la terapia sistemica sulla diade madre-figlia già rilevata come necessaria dall'UONPIA nel 2013.



L'iscritta osserva che, in considerazione «delle difficoltà relazionali madre-figlia...ho ritenuto opportuno non forzare la ragazza a fare qualcosa per cui in quel momento non si sentiva ancora pronta altrimenti avrei rischiato di perdere irrimediabilmente la sua fiducia. Ho agito in questo modo per il bene di S., per tutelarla, per non esporla a qualcosa che per lei in quel momento era troppo difficile da affrontare ed ho deciso di cominciare a lavorare proprio su quegli aspetti della relazione con la madre che ai suoi occhi la rendevano l'unica colpevole del suo malessere ed alla quale attribuiva comportamenti di finzione e di scorrettezza. Nel frattempo ho cercato di costruire con la mia giovane paziente una relazione salda e stabile e quando ho sentito che poteva essere pronta per fare questo passo le ho chiesto ancora il permesso di coinvolgere la madre nel nostro percorso e di farle avere il consenso informato per la terapia da firmare».

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica osserva che l'iscritta ha sicuramente operato una profonda riflessione sulla situazione di grave difficoltà nella relazione madre e figlia e di profondo disagio della minore indirizzando il percorso terapeutico per superare questa problematicità. È riuscita ad ottenere il consenso dell'esponente (madre) sia pure soltanto in un secondo momento.

Tanto premesso, si ritiene comunque ipotizzabile la violazione dell'Art. 31 per la mancanza del consenso.

*Camera di Consiglio*

I Consiglieri ritengono che l'iscritta abbia agito per tutelare il minore e che non ci sia stata una violazione dell'Art. 31 in quanto si può ritenere che sia stato il Giudice ad aver dato il consenso e non era necessario quello della madre.



Il Consiglio vota di archiviare il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso C. M. / G. M.A. viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 1 voto astenuto (Cacioppo)  
**(delibera n. 243/18)**

**b) V. S. / M. L.**

**Il Consigliere Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.**

*Esposto*

Con atto del 9 ottobre 2017 l'esponente, padre di due minori, segnala l'inadeguatezza dell'operato dell'iscritta in qualità di CTU: «*Il CTU non ha preso uguale distanza dalle parti, lasciando emergere dalla selezione delle informazioni e dal modo di esprimersi una netta ed inspiegabile sintonia con la mamma delle bambine contrapposta ad un netto distacco dal sottoscritto*». L'esponente riporta una serie di esempi estrapolati dalla CTU e dai relativi colloqui. La relazione peritale, secondo l'esponente, è ricca di inesattezze, di contraddizioni, di rifiuto delle opinioni altrui, di incompletezza ed erroneità delle verbalizzazioni. L'esponente conclude sottolineando come le sue proposte riguardanti il regime di collocamento non siano state considerate e nemmeno citate nella relazione. Anche le osservazioni

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

della sua CTP non sono state considerate.



#### *Chiarimenti*

In data 26 novembre 2017 l'iscritta invia i chiarimenti rispondendo su ogni punto dell'esposto. Viene descritta la propria metodologia di lavoro; l'iscritta riferisce di aver letto gli atti come di prassi ed esplicita il compito del CTU anche in relazione allo specifico quesito del giudice. Nega in toto quanto segnalato dall'esponente rispondendo in modo circostanziato. Rileva unicamente: *«Riguardo l'attribuzione del disegno dei pesci alla piccola S., si dà ragione del fatto che tale disegno sia stato prodotto dal M. (ndr: padre) e non dalla figlia come scritto in CTU; ... Inutile sottolineare come tale dato non abbia da solo contribuito al giungere delle conclusioni della CTU, piuttosto è stato integrato insieme agli altri provenienti dall'osservazione clinica dell'interazione familiare».*

Ad esempio l'iscritta riferisce che in «In merito all'accusa del sig. M. relativa alla posizione del CTU "soggettivamente compassionevole" nei confronti della sig.ra D.S. e al "tono soggettivamente giudicante" nei confronti del M. è evidente come tale convinzione si poggi su motivazioni piuttosto deboli in quanto sostenute dall'osservazione effettuata dal CTU sul comportamento non verbale della sig.ra D.S.: pag. 7 *"la sig.ra D.S. è la prima a prendere parola e, con tono di voce insicuro e impacciato narra le motivazioni che l'hanno portata a richiedere la consulenza. Dapprima, forse per il timore del contesto peritale, la sig.ra appare poco capace di argomentare in maniera elaborata i propri vissuti. La voce trema e spesso inciampa nelle parole"*. Tengo quindi a precisare che tale osservazione lungi dall'essere connotata da un tono "soggettivamente compassionevole", quanto invece dimostrativo di una sfaccettatura appartenente alla personalità della sig.ra D.S., ampiamente descritta nel corso della valutazione. Gli stessi dati appartenenti al comportamento analogico del sig. M.

*“sono stati osservati e utilizzati a completamento della valutazione inerente la sua struttura di personalità”.*

L'iscritta conclude sottolineando di aver valorizzato il tema della bi-genitorialità.

Riguardo ai rapporti con la CTP riferisce come questa abbia partecipato a tutte le operazioni peritali e sia stata coinvolta nelle decisioni metodologiche durante tutta la consulenza. *«In sintesi: con riferimento agli artt. 2 e 7 del CD contestatimi dal signor M., confido di avere offerto la dimostrazione di avere agito, nell'ambito del mio mandato, in scienza e coscienza e di avere effettuato la mia valutazione sulla base di dati correttamente raccolti e riportati con fedeltà. Ritengo pertanto che sia soddisfatto il requisito scientifico di falsificabilità del costrutto, ove sulla base dei medesimi dati un altro esperto fosse in grado di elaborarne un altro maggiormente esplicativo».*

*Commissione Deontologica*

Il caso in oggetto riguarda le accuse mosse da un periziato in sede di CTU, padre di due minori, nei confronti dell'iscritta che ha svolto la perizia. L'esponente segnala una serie di errori metodologici e clinici avverso la sua persona e alla relazione con le minori. L'iscritta risponde in modo puntuale ad ogni accusa argomentando sia dal punto di vista metodologico che clinico-scientifico. La commissione, pertanto non ravvedendo illeciti disciplinari, propone l'archiviazione del caso.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

*Alle ore 21:40 escono il Consigliere Dott.ssa Laura Parolin e il Presidente Dott. Riccardo Bettiga*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La delibera di **archiviazione** del caso V. S. / M. L. viene approvata con 11 voti

favorevoli (Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La

Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)

**(delibera n. 244/18)**

**c) F. S. / M. E.**

*Alle ore 21:55 entrano il Consigliere Laura Parolin e il Presidente Riccardo Bettiga*

**Il Consigliere Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso.**

*Esposto*

In data 8 giugno 2017 l'esponente, tramite il proprio avvocato, segnala l'iscritta

referendo: *«in data 25 marzo 2015 la dott.ssa ... segnalava alla Procura.... La situazione*

*di I. (ndr figlia minore), paventando una situazione di pregiudizio per la minore*

*nell'ambito familiare, la sussistenza di gravi reati a danno della minore, espressamente*

*menzionando maltrattamenti fisici subiti dalla bambina e suoi comportamenti sessualmente*

*connotati non previsti per l'età ed arrivando a chiedere che le autorità preposte si*

*attivassero tempestivamente e contemporaneamente al fine di tutelare il più possibile I.»*

(doc. 1).

La Dott.ssa, dopo la segnalazione, ha proseguito la psicoterapia con la minore,

continuando nel rapporto con i genitori *«come nulla fosse accaduto»*. Ad ottobre 2016

i genitori sono informati dall'iscritta circa la segnalazione effettuata, in quanto il

servizio sociale aveva ricevuto mandato dal TM di eseguire la valutazione

psicosociale sul nucleo – doc 2.

L'avvocato ha reperito gli atti di indagine relativi all'ipotesi di maltrattamenti ed

ha scoperto che l'ipotesi era stata ritenuta infondata, in quanto non erano emersi



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

elementi di reato, sentite le maestre e la pediatra – doc 3.

Visionati gli atti amministrativi della NPI si evidenziano: errori nella diagnosi posta, siglata con ICD9-CM in disuso dal 1994; che la cartella clinica è sempre stata compilata dalla psicologa anche per quanto concerne l'anamnesi fisiologica ed anche per gli aspetti di tipo medico di competenza del NPI; che nonostante la diagnosi di disturbo misto della condotta e dello sviluppo emotivo il percorso pensato per la bambina è stato di solo 10 incontri di psicoterapia e successivamente di logopedia; che vi è stata violazione deontologica nella misura in cui la psicologa non ha informato i genitori della segnalazione redatta a loro carico, così da un lato ottenendo la massima collaborazione dei genitori e dell'altro irrimediabilmente minando il rapporto fiduciario instauratosi con loro; la mancanza di considerazione delle istanze della bambina calate nel contesto di vita e nella psicologia dei comportamenti (doc. 5 consulenza di parte).

*Integrazione esposto*

In data 26 gennaio 2018 l'avvocato invia il fascicolo integrale relativo alla minore, reperito presso il TM. *"L'osservazione compiuta dal servizio sociale competente ha escluso ogni e qualsiasi problematica tra la minore e i genitori tanto che il TM non ha emesso alcun provvedimento a tutela della minore"*. Viene allegata la relazione sul nucleo familiare redatta da una coop. sociale in qualità di ente operativo del servizio tutela minori.

SI specifica che la minore è giunta al servizio NPI nel novembre 2014; la segnalazione alla Procura è avvenuta in data 25 marzo 2015 ; l'indagine psico-sociale è iniziata a novembre 2016 e si è conclusa a luglio 2017.

*Chiarimenti*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

In data 20 luglio 2017 l'iscritta invia i propri chiarimenti: l'iscritta è in servizio presso la NPI – ASST. Fa riferimento ai documenti relativi all'esposto e riferisce che mancano parti della cartella clinica (Blacky P.T., alcuni disegni delle emozioni, documentazione relativa alla richiesta dell'insegnante di sostegno, certificazione e relazione clinica della scrivente, attestazione del collegio ASST per l'individuazione dell'alunno in situazione di disabilità, diagnosi funzionale).

La minore giungeva presso la NPI su consiglio delle insegnanti, nel novembre 2014, per difficoltà di adattamento al contesto scolastico (primo anno scuola primaria).

Si evidenziava un Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale e la bambina riferiva alcune situazioni indicative di possibile maltrattamento intrafamiliare. In merito a ciò l'iscritta riferisce che, venuta a conoscenza di situazioni indicative di possibile maltrattamento in ambito familiare, ha proceduto alla segnalazione come da normativa e Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza citate anche nella DGR del 15/2/2016 n. X/4821. Vedi allegato 1 (segnalazione).

L'iscritta cita norme giuridiche, codice deontologico e letteratura di riferimento che hanno guidato la sua prassi lavorativa e l'assunzione di responsabilità circa la segnalazione. Riporta la riflessione sulla consapevolezza del conflitto etico che, «*da un punto di vista della relazione di fiducia con i genitori della bambina, la segnalazione avrebbe aperto*». All'epoca formulò l'ipotesi che i genitori avrebbero interrotto i rapporti con il servizio a fronte del miglioramento della bambina e della necessità, in relazione alle difficoltà scolastiche che hanno portato alla certificazione per usufruire dell'insegnante, di sostegno. Rispetto agli errori della diagnosi siglata con «*ICD-9 CM in disuso dal 1994*» l'iscritta riferisce che l'uso dei codici diagnostici



secondo ICD 9 CM è attualmente ancora previsto dalla circolare della Regione Lombardia 28 san. del 21/10/1996 e dalla DGR 2946/2012. Inoltre l'iscritta segnala che il codice diagnostico scritto in cartella non è il 314.2 come affermato nella consulenza di parte, ma 312.4 che tradotto in codice ICD 10 si riferisce alla diagnosi di Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale – F92.

Rispetto alla compilazione della cartella clinica circa la parte di anamnesi fisiologica l'iscritta precisa che il colloquio per la raccolta anamnestica è previsto per tutti gli operatori di NPI (DGR VII 2800 del 22/10/2000 – allegato C).

Rispetto alla durata del percorso psicoterapico di «solo 10 incontri e successivamente di incontri di logopedia (come scritto dall'avvocato) e sulla conclusione delle stessa psicoterapia»: l'iscritta precisa che la durata è stata valutata come adeguata per l'avanzamento degli obiettivi concordati a inizio percorso con la madre e la bambina. Il coinvolgimento della logopedista è avvenuto per le difficoltà di apprendimento, per cui tale intervento ha avuto una sua specificità e non è stato una sostituzione della psicoterapia come affermato nella consulenza di parte.

Riguardo alla collega A.M. (*ndr*: non citata nell'esposto ma firmataria della segnalazione), l'iscritta riferisce che la collega ha prestato servizio presso la NPI con contratto su progetto ed ha seguito la minore con l'iscritta.

Rispetto alle conclusioni della consulenza di parte circa la poca attenzione da parte della NPI alle istanze della bambina calate nel contesto di vita e nella psicologia dei comportamenti, l'iscritta spiega le fasi di valutazione e riferisce che non sono emersi «*elementi indicatori di vissuti faticosi o di sofferenza né disagio per gli aspetti culturali e linguistici*».

*Commissione Deontologica*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il caso in oggetto riguarda il tema dell'obbligo di denuncia e del conflitto etico riguardante l'opportunità di informare l'utente della segnalazione a fronte del mantenimento del setting clinico in presenza di una buona alleanza terapeutica.



L'iscritta ha fornito chiarimenti esaustivi contenenti riferimenti legislativi, scientifici e riflessioni clinico-deontologiche. L'orientamento della Commissione Deontologica è per l'archiviazione del caso.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso F. S. / M. E. viene approvata con 13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)

**(delibera n. 245/18)**

**d) C. E. / A. A. - C. C. - V. A.**

**Il Consigliere Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.**

C.E./A.A.-C.C.-V.A. (Caso n. 89)

*Esposto*

In data 29 giugno 2015 tre educatori operanti in un Presidio di comunità terapeutica per minori inviano un esposto chiedendo di rimanere anonimi. Si lamentano del comportamento dell'iscritta nella sua funzione di responsabile clinica e loro diretta superiore all'interno del Presidio. In particolare segnalano

lamentale riguardo a: abuso di professione, violazione del segreto professionale, violazione della privacy dei minori, violazione della condotta deontologica/professionale. La Commissione, sulla base anche del parere dell'Avv. Carta, ha escluso la possibilità di accogliere la richiesta di anonimato (26/9/2017).



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Chiarimenti*

In data 7 maggio 2018 l'iscritta invia i chiarimenti. L'iscritta si lamenta per il ritardo con il quale ha ricevuto l'esposto, a suo parere, lesivo del suo diritto di difesa. L'iscritta contestualizza il suo ruolo operativo nella struttura citata definendo le sue competenze e i rapporti con le altre figure professionali dell'equipe. Ripercorre una serie complessa di vicende interne al contesto organizzativo in cui ha operato con gli educatori evidenziando una situazione di elevata conflittualità. Sottolinea inoltre come "tutte le decisioni cliniche, educative e terapeutiche venivano discusse, condivise e decise in equipe sempre con l'approvazione delle due Direzioni (ndr amministrativa e clinica scientifica)". In particolare l'equipe allargata veniva abitualmente suddivisa in "triadi" che si occupavano dei singoli casi. L'iscritta risponde dettagliatamente sui singoli punti rilevati dagli esponenti rifiutando qualsiasi addebito e precisando che vi era in essere un contenzioso giudiziario conseguente al licenziamento intimato agli esponenti.

#### *Commissione Deontologica*

La Commissione, letta la documentazione pervenuta, considerata l'eshaustività dei chiarimenti, ritiene che non vi siano violazioni deontologiche e propone l'archiviazione del caso.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.



La delibera di **archiviazione** del caso C. E. / A. A. - C. C. - V. A. viene approvata con 13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)  
**(delibera n. 246/18)**

**e) S. S. / B. B.**

**Il Consigliere Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.**

*Esposto*

L'esponente (ndr madre) in data 23.8.2016 lamenta che l'iscritta «*ha posto in essere condotte lesive*» nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia. Il nucleo familiare, costituito da genitori e 3 figli minori 17 anni, 13 anni e 5 anni, è stato preso in carico dall'Unità Tutela Minori del Comune di residenza «*a causa della mia malattia, alla nascita del mio terzo figlio nel 2011*». L'esponente soffre, infatti, di «*disturbo di personalità borderline in associazione a disturbo depressivo maggiore ricorrente grave, con invalidità riconosciuta del 74%*». L'esponente fa riferimento a «*una grave negligenza professionale*» da parte dell'iscritta. Ella descrive alcuni fatti riguardanti una serie di incontri tra i componenti del nucleo e i Servizi tra giugno e luglio 2016 in occasione dell'invio al TM da parte del Servizio di una relazione contenente la richiesta di affido eterofamiliare per il figlio minore. L'esponente chiede la sospensione dell'iscritta in particolare riguardo: «*art.3 nei confronti della sottoscritta, art.4 nei*

*confronti dell'intero nucleo familiare, art.13 per aver irragionevolmente informato due minorenni di fatti non ancora avvenuti, comunicazione che ha destabilizzato i ragazzi psicologicamente, art.22 per indebita comunicazione ai due minori in assenza dei genitori esercenti la patria potestà operando una condotta lesiva della loro psiche, art.24 per non avere mai comunicato né alla scrivente, né al coniuge il suo ruolo all'interno dell'istituzione in cui opera, art.31 in toto, art.32 per non avere mai chiarito la sua posizione".*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Chiarimenti*

In data 28.10.2016 l'iscritta invia i propri chiarimenti. Per quel che concerne l'Art. 4 e 24: *«In quella sede (ndr: l'iscritta) ha definito il proprio ruolo di psicologa integrato con quello dell'assistente sociale presso il Servizio Tutela Minori. L'assistente sociale ha letto il mandato del Tribunale ed entrambe hanno spiegato ai genitori gli interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria indicati con la finalità di costruire un progetto a Tutela dei minori». L'iscritta si sofferma sui vissuti dell'esponente nei confronti delle azioni del Servizio dell'esponente nel corso della presa in carico. Per quel che riguarda l'Art.31 l'iscritta fa una sintesi della sequenza degli incontri avvenuti tra giugno e luglio 2016 aventi a tema il progetto di affidamento eterofamiliare per il figlio più piccolo in cui sostiene che i genitori hanno acconsentito alle proposte di intervento esplicitate dal Servizio. Per quel che concerne l'Art. 22 l'iscritta precisa che la scelta di riportare ai figli maggiori il progetto di affidamento del più piccolo è stata condivisa con l'equipe e motivata «a fronte delle dinamiche intra-familiari osservate in questi anni». Per quel che riguarda l'Art.13 l'iscritta precisa che «Quando gli operatori dell'equipe psico-socio-educativa hanno incontrato i due figli maggiori con la presenza degli educatori per condividere il progetto di intervento relativo alla famiglia, i due ragazzi non*

*si sono mostrati sorpresi, dichiarando che se lo aspettavano». Approfondisce alcuni avvenimenti del nucleo familiare tra cui l'entrata di una figura maschile, esterna alla famiglia, accolta per un sostegno concreto e diventata un riferimento educativo nei confronti dei minori. Riporta l'evento del febbraio 2016 in cui: «A febbraio 2016 la sig.ra B. si è tagliata le vene a casa ed è stata assistita da L. G. (n.d.r: esterno ospitato) che ha chiamato il CPS per soccorrere la signora. K. (n.d.r: figlio più piccolo) era a casa. I minori erano con l'educatrice a fare l'intervento educativo esterno, quando sono rientrati sono stati accolti da L. (n.d.r: esterno ospitato) che ha esplicitato ai due figli maggiori che la madre era stata male e che lui le ha impedito di fare "una minchiata". Lo stesso ha riportato a L. e D. (figli maggiori) che la madre gli aveva riferito che "pensava che i figli sarebbero stati meglio senza di lei". L'educatrice è intervenuta cercando di proteggere i minori e L. (n.d.r: esterno ospitato) in separata sede le ha detto che i due figli dovrebbero spingere i genitori a chiarire il loro rapporto e prendere una decisione. D. (n.d.r: figlio maggiore) nel mese di Maggio ha chiesto ai genitori di separarsi a fronte dell'elevata conflittualità tra loro. L'educatrice successivamente ha accolto i vissuti di L. (n.d.r: figlio di mezzo) in merito all'episodio autolesivo della madre. L. (n.d.r: figlio di mezzo) le aveva riferito che la madre si sfogava con lui dei suoi problemi da quando aveva 6/7 anni dicendogli anche di volerla fare finita, il figlio aveva cercato di convincerla a continuare a vivere. L'educatrice ha riportato che L. (n.d.r: figlio di mezzo) riportava queste frasi come se la situazione fosse normale».*

*Per quel che riguarda gli Artt. 3 e 32 l'iscritta spiega che lei e l'assistente sociale hanno chiarito alla famiglia il mandato del Tribunale. "Pertanto nel corso del lavoro svolto con gli stessi si è esplicitato il senso degli interventi in atto sia di valutazione del nucleo sia di intervento educativo, sia di lavoro di rete con i servizi esterni. Si è cercato di coinvolgere i genitori negli interventi indicati dal T.M. per valutare e capire i bisogni di crescita dei tre minori in relazione alle risorse familiari. Questo lavoro è stato fatto con il*



supporto anche degli educatori che hanno svolto l'intervento educativo con i tre minori. Nei colloqui fatti con i genitori, gli operatori della Tutela hanno spiegato le finalità degli interventi messi in atto con l'intero nucleo. Tali colloqui sono stati fatti spesso con la figura dell'assistente sociale insieme a quella dello psicologo". Fa una serie di esempi per chiarire il modo di operare suo e del Servizio. In conclusione l'iscritta riprende alcune delle critiche dell'esponente sostenendo, ad esempio, di non aver fatto affermazioni così incisive riguardo all'affido del più piccolo, di aver sempre operato in trasparenza nei confronti sia del nucleo sia degli altri Servizi coinvolti, «gli interventi operati con il nucleo sono sempre stati rivolti alla tutela del nucleo», di aver agito secondo le richieste dell'AG, di aver proposto un affido eterofamiliare in quanto «non c'erano risorse familiari esterne che potevano seguire K.», di aver mantenuto costanti rapporti con gli operatori del CPS, che «i tre minori non hanno mai assistito direttamente a gesti autolesivi, ma hanno assistito allo stato di malessere della madre e interventi del CPS con anche ricoveri della stessa all'interno dell'ospedale».

Nell'audizione del 31.5.2018 l'iscritta dice che ha iniziato a occuparsi del caso dal 2013 in seguito ad una riorganizzazione dei servizi territoriali. Lavorava per la tutela minori, mentre i servizi sociali hanno continuato a seguire il nucleo familiare per la parte assistenziale. L'iscritta chiarisce che si trattava di "un decreto provvisorio del TM che nel 2013 chiedeva un'approfondita indagine psicosociale sul nucleo, a causa di gravi elementi segnalati dal servizio sociale precedente. Chiedeva anche approfondimenti sulla condizione dei minori e sulle capacità genitoriali. Il servizio di tutela aveva facoltà di approfondire la presenza di eventuali risorse nel contesto familiare allargato. È stata richiesta anche la valutazione psicodiagnostica dei genitori da parte della ASL e l'attivazione dell'educativa domiciliare per i minori".

L'iscritta, sul tema del consenso, incontra i genitori insieme all'assistente sociale



per leggere loro il decreto. Vengono dettagliate e spiegate le varie richieste poste dal TM.



L'iscritta sostiene che i genitori avessero ben compreso quanto loro spiegato in diverse occasioni: adm, ruoli dei soggetti coinvolti dal TM, necessità del lavoro di rete. I genitori venivano incontrati circa una volta al mese e nel frattempo veniva profuso un grande impegno sul piano educativo con i minori. Nonostante le oscillazioni nel funzionamento della signora nel suo ruolo materno, la situazione è degenerata quando la signora *“interrompe il farmaco e viene ricoverata a lungo in SPDC. Il padre si attiva nei confronti dei figli. Da questo punto la situazione degenera, perché è il momento in cui il padre dichiara alla moglie di non essere più innamorato di lei”*. *“Da questo momento si deteriorano i rapporti dentro la famiglia, e anche con noi. I contatti tra il nostro servizio e il CPS erano piuttosto costanti”*. Aggiunge: *“C'erano dei fattori di rischio molto gravi, ma il padre e il fratello della signora rappresentavano dei fattori protettivi”*. Dal 2015 al 2016 il padre si è progressivamente assentato sempre più dal nucleo causando di fatto un aggravamento della condizione psichiatrica della madre. *“La signora si è sempre mostrata ambivalente rispetto alla risorse che il servizio cercava di mettere in atto: un primo tentativo di affido etero-familiare era già stato fatto nel 2014, ma il servizio non è riuscito a trovare le risorse”*. A fronte del peggioramento della situazione del nucleo familiare *“siamo stati molto attenti rispetto alla formulazione delle proposte: era necessario per permettere ai signori di comprendere cosa stesse succedendo, e quindi perché potessero mettere in campo maggiori risorse”*. Il Servizio ha redatto una prima relazione nel maggio 2016 chiedendo l'affido dei minori all'Ente e una serie di misure educative più contenitive. Nei mesi precedenti sono stati incontrati i genitori in più occasioni per spiegare loro il senso della relazione di cui sopra. Nel mese di giugno entrambi i genitori vengono

convocati in occasione delle necessità del Servizio di inoltrare una nuova relazione al T.M.. *“Chiediamo anche la disponibilità a incontrare i due figli maggiori insieme agli educatori, per mostrare anche a loro il progetto. Il padre in quella occasione non viene. Cominciamo a leggere le conclusioni insieme alla signora – spiegando nei particolari i nostri pensieri e le nostre proposte -; quando arriviamo alla proposta di intervento per il figlio più piccolo, la signora nega completamente tutto il lavoro preparatorio legato al tema dell’affido anticipato nei mesi precedenti proprio per preparare i signori a metabolizzare questa proposta. In quella situazione fa, tuttavia, anche una serie di domande molto razionali che mostravano la sua comprensione e partecipazione (ad esempio: chiedeva se fosse possibile cercare una famiglia cattolica per K.). Abbiamo poi effettuato il colloquio con i ragazzi – alla presenza degli educatori, spiegando loro delle decisioni del servizio, per non far arrivare informazioni errate o maldestre da parte di altri. Si trattava anche di mantenere un’alleanza con loro: i fratelli hanno dichiarato che si aspettavano questo tipo di proposta di un intervento forte sul più piccolo, anche se uno dei due in particolare si è detto molto preoccupato per la madre. Abbiamo spiegato molto dettagliatamente come si sarebbe svolto l’affido etero-familiare: loro hanno colto il nostro messaggio, anche se ovviamente con le loro sensibilità differenti». L’iscritta spiega perché è stato deciso di incontrare la signora senza il marito, nonostante il suo fragile equilibrio psichico: “Avevamo paura che l’angoscia della signora potesse ulteriormente aumentare, perché lei sapeva quali erano le motivazioni dell’incontro, cioè leggere le nostre conclusioni per il TM. Abbiamo valutato che in quel momento posticipare sarebbe stato peggio. Però abbiamo detto alla signora che avremmo ripreso i contenuti anche alla presenza del marito, perché ci era sembrato necessario condividere anche con lui. In occasione del colloquio successivo, abbiamo aspettato comunque il marito per 40 minuti, ma poi abbiamo deciso di chiamarla in stanza per cominciare con lei a capire come stava. La signora si è mostrata immediatamente molto*



*attivata, anche fisicamente incalzante. Quando è arrivato il marito (5 minuti dopo che avevamo iniziato), la signora è esplosa dopo aver chiesto di non fare quelle richieste al TM. In particolare, la signora ce l'aveva con me psicologa perché ero la figura che aveva frequentato in modo più continuativo nel tempo. Tutto il tempo che abbiamo investito (obiettivamente abbiamo lavorato in un tempo lungo) è stato proprio dedicato a cercare di offrire degli appoggi per evitare un epilogo come questo".*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Commissione Deontologica*

La Commissione letti gli atti, visti i chiarimenti, sentita l'iscritta in audizione istruttoria, considerati che sono stati approfonditi in maniera esaustiva tutti gli aspetti critici del caso, ritiene che non emergano elementi di rilevanza disciplinare. Si propone l'archiviazione del caso.

Il Consiglio condivide la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso S. S. / B. B. viene approvata con 13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)  
**(delibera n. 247/18)**

#### **f) M. G. / P. C.**

**Il Consigliere Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.**

*Esposto*

Il 26.5.2017 l'esponente si lamenta dell'operato dell'iscritto. L'iscritto seguiva in

psicoterapia il figlio minore (10 anni) dell'esponente dal settembre 2015 con accordo di entrambi i genitori. La coppia stava attraversando una separazione molto conflittuale. IL 15.9.2016 l'esponente accompagnando il figlio in seduta racconta all'iscritto una serie di difficoltà riguardanti la gestione del collocamento del minore con la madre. Il 19.9.2016 l'iscritto incontra entrambi i genitori chiedendo all'esponente di vedere il figlio secondo *«le indicazioni che lui (n.d.r. iscritto), assieme alla madre di N. avrebbe impartito»*. IL 20.9.2016 l'iscritto ha redatto una relazione, *«che ha poi consegnato alla madre di mio figlio, perché da lei commissionata, presunto presupposto per radicare un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio»*. In questa relazione, l'iscritto ha espresso un giudizio sulla sua persona, spingendosi ad effettuare una "diagnosi", senza avere alcuna certificazione medica e senza averlo mai avuto come paziente. Il 22.9.2016 l'iscritto ha incontrato l'esponente e la sua nuova compagna consegnandogli la relazione *«accusandomi di non prendere la terapia farmacologica o, comunque, di prenderne una sbagliata e dicendomi che non sarei mai stato un bravo padre (espressione che ha usato anche in riferimento del fatto che avrei avuto a breve un figlio dalla mia nuova compagna)»*. La relazione del 20.9.2016 è stata allegata all'istanza di modifica delle condizioni di divorzio promosse dall'ex-moglie, istanza che è stata respinta dal Tribunale, e trasmessa ai Carabinieri.

Il 3.2.2017 l'esponente riceve via mail una relazione datata 23.1.2017. In detta relazione l'iscritto ammette che il suo lavoro era di ostacolare in ogni modo il sottoscritto *«...Era effettivamente, a ben vedere, un lavoro contro il padre. Questo padre ...Dalla follia di questo padre N. ha bisogno di essere protetto»*. L'esponente afferma inoltre che l'iscritto ha continuato a vedere il minore senza il suo consenso. Il minore avrebbe in più circostanze riportato al padre il proprio disagio perché



l'iscritto in seduta denigrava la sua figura come genitore.



#### *Chiarimenti*

In data 1.9.2017 pervengono i chiarimenti dell'iscritto. L'incontro con i genitori del 19.9.2016 aveva l'obiettivo di comprendere se entrambi fossero ancora d'accordo alla prosecuzione del percorso del figlio non certo per il motivo che adduce il padre. *«Da questo momento in poi l'esposto del Signor P. è un susseguirsi di falsi, è quasi tutto un falso»*. La relazione non è stata consegnata solo alla madre. L'iscritto afferma che è stato lo stesso esponente a mostrargli la diagnosi di psicosi paranoide emessa da una clinica psichiatrica. L'incontro del 22.9.2016 è stato voluto dall'iscritto dopo i gravi episodi di «scompenso» del 15.9 e del 19.9 e una telefonata in cui l'esponente ha chiamato supplicando di *«non fargli del male»*. Nel corso di quel colloquio l'iscritto non ha mai insultato l'esponente o denigrato la sua persona. Non è vero che l'iscritto ha effettuato colloqui psicoterapeutici con il minore dopo settembre 2016. Madre e figlio sono però andati a salutarlo in 2-3 occasioni durante le quali il minore cercava un contatto con il terapeuta. L'iscritto conferma che durante l'incontro del 22.9.2016 ha alzato la voce con l'esponente e che, nel momento di salutarlo gli ha detto *«la colpa di ciò che accade è soprattutto sua»*.  
Allega uno «scritto» del 9.2.2017 in cui manca sia l'oggetto sia il destinatario. *«Poichè il signor P. continua a proiettare sul figlio le sue angosce di morte, e N. continua a esprimere desideri di morte, è necessario, per l'incolumità e la salute del bambino, che N. non veda più suo padre se non in una situazione protetta, pena un serio rischio per la sua vita»*.

Nell'audizione del 12 aprile l'iscritto chiarisce come è avvenuta la presa in carico e la raccolta del consenso informato in presenza di entrambi i genitori (settembre

2015). All'epoca non è stato in grado di individuare *«una malattia così grave del padre»*. Il minore veniva portato in seduta alternativamente da entrambi i genitori, ma quando lo accompagnava il padre spesso il papà *«cercava di prendere il posto del figlio»*. L'iscritto conferma di aver saputo della diagnosi del padre direttamente da lui. A settembre 2016 il padre, accompagnando il minore in seduta, *«mi dice che è meglio che il bambino stia con la madre perchè altrimenti «potrebbe succedere qualcosa di grave»*. L'iscritto decide quindi di far venire la madre a prendere il minore. In seguito a questo episodio l'iscritto effettivamente scrive una relazione che consegna a entrambi i genitori e che *«serviva soprattutto a me per inquadrare meglio la situazione e ai genitori per avere il mio punto di vista»*. A questo punto l'iscritto ritiene che non ci siano più i presupposti per continuare la psicoterapia, ma non ricorda se abbia incontrato il minore per spiegargli quanto stava accadendo. *«Credo di averlo visto, il bambino l'ho visto e gli ho detto che non era possibile continuare perchè non c'era più il consenso dei genitori»*. *«La cavolata che ho fatto io...non ho sollecitato che il bambino doveva comunque proseguire una psicoterapia»*.

Riguardo alla relazione del 23.1.2017 l'iscritto sostiene di averla scritta di sua spontanea volontà perché *«non avevo ancora prodotto nulla sul bambino»*. L'iscritto afferma di non ricordare da chi avesse saputo delle violenze del padre verso il minore (n.d.r. citate nella relazione) ma precisa di aver saputo *«che la madre ha allegato alla denuncia per maltrattamenti anche delle fotografie»*. L'iscritto ha accolto la madre e il minore per 2 incontri in seguito alla chiusura del percorso e su richiesta del minore stesso. *«C'è stato un rapporto affettivo. Stavo con lui come persona. Sono sempre me stesso»*. Durante l'incontro accade un episodio molto grave durante il quale il minore scappa in strada (*«la madre me lo aveva riferito che era già successo che cercava di farsi investire»*) e l'iscritto lo raggiunge sgridandolo. In seguito a questo episodio



il minore rifiuta di incontrare l'iscritto che, a questo punto, stende la relazione del 9.2.2017 in una situazione di emergenza «e di getto... Sperando che potesse essere utile...». L'iscritto sostiene di aver cercato di contattare la tutela minori della zona, di aver mandato le sue relazioni al PM, ma di non aver avuto nessun riscontro.



*Commissione Deontologica*

La Commissione Deontologica riporta che nella relazione (20.9.2016) viene indicato «lo stato di scompenso di questo padre, caratterizzato da delirio persecutorio, oltre a rendere vano qualunque tentativo di colloquio e accordo determina l'inevitabile interruzione della psicoterapia con il figlio». Nella relazione del 23.1.2017 si legge «era effettivamente, a ben vedere, un lavoro contro il padre. Questo padre. Per il quale: «La soluzione è che uno dei due sparisca», frase udita da me due volte. Dalla follia di questo padre N. ha bisogno di essere protetto».

Nello scritto del 9.2.2017 l'iscritto riferisce di un grave malessere del minore esprimendo la necessità che il minore «non veda più suo padre se non in una situazione protetta». Letti i chiarimenti, sentito l'iscritto in audizione, la Commissione Deontologica ritiene di proporre l'apertura ai sensi dei seguenti articoli.

L'iscritto ha steso una relazione (20.9.2016) che specificamente è intitolata: "Sul padre di NP". Ha quindi svolto un atto professionale rivolto nei confronti di un soggetto da cui non ha avuto il consenso (Art. 24: *Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato*).

L'iscritto, nella relazione in questione, esprime delle valutazioni nei confronti dell'esponente non basate su informazioni adeguate e complete e senza una approfondita conoscenza professionale diretta (Art. 7: *Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile*).

*Art. 31: Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Infatti l'iscritto incontra il minore accompagnato dalla madre dopo che il padre aveva ritirato il suo consenso;*

sostiene di aver svolto tale attività «informalmente» fuori da un rapporto professionale. A questi incontri seguono la relazione di gennaio e lo scritto di febbraio 2017 che hanno un contenuto professionale.

*Art. 3: l'iscritto, sia attraverso gli scritti sia attraverso tutta l'attività professionale, non ha contribuito alla capacità delle persone di comprendere le problematiche e non ha dimostrato senso di responsabilità in una situazione conflittuale (Art. 3: Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve*



*prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze).*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Sulla base di quanto esposto la Commissione propone l'apertura ai sensi degli Artt. 3, 7, 24, 31 del Codice Deontologico.

*Camera di Consiglio*

I Consiglieri concordano negli articoli proposti dalla Commissione. Inoltre evidenziano anche che l'iscritto ha violato l'Art 28 (Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione) in quanto, dopo che il rapporto professionale era stato interrotto, l'iscritto ha dichiarato di avere prima rivisto il minore in maniera informale e amicale, ma poi ha steso una relazione come psicologo, compiendo così un atto professionale.

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso M. G. / P. C. ai sensi degli Artt. 3, 7, 24, 28, 31 del Codice Deontologico viene approvata con 13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)

**(delibera n. 248/18)**

**La convocazione è fissata per il giorno 17/01/2019 alle ore 20:00**

**g) R. G. / F. T**

**L'avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.**



*Esposto*

Con atto in data 28.12.2016, l'esponente lamenta che l'iscritta avrebbe chiesto e incassato Euro 100,00 per "anticipo per la stesura garantita non rilasciandomi nulla", senza aver successivamente provveduto alla stesura della relazione da lui richiesta. Sostiene di aver sollecitato più volte via SMS e via email ad inviare la relazione; l'iscritta avrebbe poi risposto di essere impossibilitata "a fare la relazione" e che avrebbe restituito i soldi attraverso l'avvocato. L'esponente lamenta di non aver mai ricevuto la somma e di aver chiesto aiuto anche al suo avvocato per il recupero del denaro ("esordendo titubanza inerente alla professione"). Sostiene, inoltre, di essere stato accusato di persecuzione.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*Chiarimenti*

In data 5.4.2018 l'iscritta invia i suoi precisi ed esaurienti chiarimenti in cui racconta in maniera dettagliata l'accaduto. L'iscritta, non avendo accettato l'incarico, ha offerto con varie modalità la restituzione del denaro senza ottenere l'adesione da parte dell'esponente e provvedendo infine a far recapitare la somma all'avvocato.

*Commissione Deontologica*

In relazione all'ipotizzabile violazione dell'Art. 2 CD, per mancata fatturazione, rilevato che l'iscritta non ha accettato l'incarico e ha provveduto a restituire la somma facendola recapitare all'avvocato, la Commissione Deontologica ritiene di proporre l'archiviazione.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.



La delibera di **archiviazione** del caso R. G. / F. T viene approvata con 13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)

**(delibera n. 249/18)**

Alle ore 22:55 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

**Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 08/11/2018**

<b>Il Presidente</b>	<b>La consigliera</b>	<b>La coordinatrice della</b>
<b>Riccardo Bettiga</b>	<b>Laura Parolin</b>	<b>Commissione Deontologica</b>
		<b>Barbara Bertani</b>

**Firmano per il punto 3 b)**

<b>Il Consigliere</b>	<b>La consigliera</b>
<b>Valeria La Via</b>	<b>Chiara Marabelli</b>